

**REGIONE PUGLIA**  
**Azienda Sanitaria Locale Bari**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Lungomare Starita n. 6 - 70123 - Bari -**

**Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2024.**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale Bari, con sede legale in Bari a Lungomare Starita n 6, rappresentata dal Direttore Generale **dr. Antonio Sanguedolce** che opera per sé ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

**E**

**IL SOGGETTO AGGREGATORE**

Denominato **RETE DI STRATEGIA CLINICA** sulla base del modello organizzativo di tipo **Modello A** nella forma di Rete soggetto / Rete contratto ed iscritto nel registro delle imprese il **09/08/2017** prot. n. **87542/2017** con sede legale in **TRIGGIANO** (Prov. **BA** - CAP **70019**) **VIA VITTORIO EMANUELE 273/275** rappresentata dalla sottoscritta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente atto, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Comitato di gestione e i poteri di rappresentanza, a data recente, oppure copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'assemblea del soggetto Aggregatore, che aggrega i seguenti laboratori di patologia clinica, operanti nell'ambito della ASL BARI committente, e di seguito riportati:

n°	COD. SISR	COD. NSIS	con sede in	alla via	C.F.- P. IVA
1	676034	005337	POLIGNANO A MARE	VIA ARIMONDI,40	04406210726
2	098447	210305	RUVO DI PUGLIA	VIA PARINI, 5	07054940726
3	676060	019100	TRIGGIANO	VIA VITTORIO EMANUELE 273/275	02497920724
4	099066	210100	CORATO	VIA M.R. IMBRIANI, 1/B	02494960723
5	678883	202505	MOLFETTA	VIA RICASOLI, 2/N	07172690724

accreditati per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica

**Patologia Clinica**

n°	COD. NSIS	D.D.
1	005337	D.D. n. ____ del _____
2	210305	D.D. n. 149 del 18/06/2013
3	019100	D.D. n. 314 del 01/12/2020-D.D. n. 204 del 14/10/2021-D.D. n. 204 del 14/06/2022-D.D. n. 355 del 25/07/2024
4	210100	D.D. n. 92 del 04/04/2014
5	202505	D.D. n. 44 del 24/02/2012-D.D. n. 395 del 28/12/2021

ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n. 4/2010, di seguito indicato come "Erogatore, dichiara – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., – di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 8 quater, l'art. 8 - quinquies e l'art. 8 - sexies del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 502/1992 e successive modificazioni;
- l'art. 6, commi 5 e 6 della Legge (L.) 23.12.1994, n. 724;
- l'art. 2, comma 8 della L. 28.12.1995, n. 549;
- l'art.1, comma 32 della L. 23.12.1996, n. 662;
- l'art. 32, comma 8 della L. 27.12.1997, n. 449;
- l'art. 72, comma 1 della L. 23.12.1998, n. 448;
- l'art. 53 comma 16 - ter del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1392 del 05.10.2001;
- la L. 16.11.2001, n. 405;
- l'art. 11 della Legge Regionale (L.R.) n. 32 del 05.12.2001;
- la DGR n. 2087 del 27.12.2001;
- la DGR n. 1073 del 16.07.2002;
- l'art. 30 comma V della L.R. n. 4 del 07.03.2003;
- la DGR n. 1326 del 04.09.2003;
- l'art. 17 comma 1 della L.R. n. 14 del 04.08.2004;
- la DGR n. 1366 del 03.09.2004;
- la DGR n. 1794 del 30.11.2004;
- l'art. 1, comma 171, L. 30.12.2004, n. 311;
- l'art. 18 della L.R. 09.08.2006 n. 26;
- la DGR n. 1621 del 30.10.2006;
- la DGR n. 1400 del 03.08.2007;
- la DGR n. 95 del 31.01.2008;
- la L. 06.08.2008, n. 133;
- l'art 16 della L.R. 02.07.2008 n. 19;
- la DGR n. 1494 del 04.08.2009;
- la DGR n. 2671 del 28.12.2009;
- la DGR n. 1500 del 25.06.2010;
- l'art. 3 della L.R. 24.09.2010 n.12;
- la DGR n. 2866 del 20.12.2010;
- la L.R. 09.02.2011 n. 2;
- la DGR n. 2990 del 29.12.2011;
- il Decreto Legge (D.L.) 06.07 2012, n. 95;
- la L. 07.08.2012, n. 135;
- il D.Lgs. 09.11.2012, n. 192;
- la DGR n. 240 del 18/02/2013;
- la DGR n. 951 del 13/05/2013;
- la DGR n. 1304 del 09/07/2013;
- la DGR n. 482 del 28/03/2017;
- la L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 736 del 16/05/2017;
- la DGR n. 25 del 12/01/2018;
- la DGR n. 34 del 12/01/2018;
- la DGR n. 503 del 19/03/2019;
- la DGR n. 350 del 08/03/2021;
- nota ASL BA prot. n. 158306 del 20/12/2021;
- la Circolare Regione Puglia prot. AOO\_183 n. 855 del 20.01.2022;
- la Circolare Regione Puglia prot. AOO\_183 n. 7075 del 12.05.2022;
- la DGR n. 1946 del 22/12/2022;
- la nota Regione Puglia prot. AOO\_183 n. 7724 del 17/05/2023;
- la nota Regione Puglia prot. AOO\_183 n. 8949 del 14/06/2023;
- la DGR n. 1924 del 21/12/2023;
- la DGR n. 1987 del 28/12/2023;
- la DGR n. 71 del 05/02/2024.

## IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR n. 25/2018;

### SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2024**, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore: singolo/soggetto aggregatore, e all'interno dell'aggregazione di ogni singolo erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell'ASL e del SSR.

### ART. 1

#### **Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia**

1. Preso atto della **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024**, con le quali la Asl Bari ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dell'Erogatore singolo/soggetto aggregatore, e all'interno dell'aggregazione da ogni singolo erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato:

Prog.	Codice	Descrizione Prestazione
1	90012	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)
2	90015	ACIDI BILIARI
3	90025	ACIDO LATTICO
4	90032	ACIDO PIRUVICO
5	90042	ADRENALINA - NORADRENALINA [P]
6	90043	ADRENALINA - NORADRENALINA [U]
7	90045	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]
8	90051	ALBUMINA [S/U/DU]
9	90052	ALDOLASI [S]
10	90053	ALDOSTERONE [S/U]
11	90054	ALFA 1 ANTITRIPSINA [S]
12	90055	ALFA 1 FETOPROTEINA [S/LA/ALB]
13	90061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]
14	90062	ALFA 1 MICROGLOBULINA [S/U]
15	90063	ALFA 2 MACROGLOBULINA
16	90064	ALFA AMILASI [S/U]
17	90065	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)
18	90075	AMMONIO [P]
19	90081	ANDROSTENEDILOLO GLUCURONIDE [S]
20	90082	ANGIOTENSINA II
21	90084	APOLIPOPROTEINA ALTRA
22	90085	APOLIPOPROTEINA B
23	90091	APTOGLOBINA
24	90092	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
25	90093	BARBITURICI
26	90094	BENZODIAZEPINE
27	90101	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]
28	90102	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)
29	90104	BILIRUBINA TOTALE
30	90105	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA

31	90111	C PEPTIDE
32	90112	C PEPTIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO ( 5 )
33	90114	CALCIO TOTALE [S/U/DU]
34	90115	CALCITONINA
35	90121	CALCOLI E CONCREZIONI (RICERCA SEMIQUANTITATIVA)
36	90122	CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA)
37	90123	CARBAMAZEPINA
38	90124	CATECOLAMINE TOTALI URINARIE
39	90125	CERULOPLASMINA
40	90131	CHIMOTRIPSINA [FECI]
41	90132	CICLOSPORINA
42	90133	CLORURO [S/U/DU]
43	90135	COBALAMINA (VIT. B12) [S]
44	90141	COLESTEROLO HDL
45	90142	COLESTEROLO LDL
46	90143	COLESTEROLO TOTALE
47	90144	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)
48	90151	CORPI CHETONICI
49	90152	CORTICOTROPINA (ACTH) [P]
50	90153	CORTISOLO [S/U]
51	90154	CREATINCHINASI (CPK O CK)
52	90155	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)
53	90161	CREATINCHINASI ISOENZIMI
54	90162	CREATINCHINASI ISOFORME
55	90163	CREATININA [S/U/DU/LA]
56	90164	CREATININA CLEARANCE
57	90171	DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA)
58	90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)
59	90173	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE
60	90175	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)
61	90181	DOPAMINA [S/U]
62	90182	DOXEPINA
63	90183	DROGHE D'ABUSO
64	90184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)
65	90192	ESTRADIOLO (E2) [S/U]
66	90193	ESTRIOLO (E3) [S/U]
67	90194	ESTRIOLO NON CONIUGATO
68	90195	ESTRONE (E1)
69	90201	ETANOLO
70	90202	ETOSUCCIMIDE
71	90203	FARMACI ANTIARITMICI
72	90204	FARMACI ANTIINFIAMMATORI
73	90205	FARMACI ANTITUMORALI
74	90211	FARMACI DIGITALICI
75	90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI, PROD. DI DIGESTIONE, PARASSITI)
76	90214	FECI SANGUE OCCULTO
77	90221	FENITOINA
78	90223	FERRITINA [P/(SG)ER]
79	90224	FERRO [DU]

80	90225	FERRO [S]
81	90232	FOLATO [S/(SG)ER]
82	90233	FOLLITROPINA (FSH) [S/U]
83	90234	FOSFATASI ACIDA
84	90235	FOSFATASI ALCALINA
85	90241	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO
86	90242	FOSFATASI PROSTATICA (PAP)
87	90243	FOSFATO INORGANICO [S/U/DU]
88	90245	FOSFORO
89	90255	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S/U]
90	90261	GASTRINA [S]
91	90262	GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG)
92	90263	GLUCAGONE [S]
93	90264	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 3 DETERMINAZIONI)
94	90265	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 6 DETERMINAZIONI)
95	90271	GLUCOSIO [S/P/U/DU/LA]
96	90272	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) [(SG)ER]
97	90273	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA [U]
98	90274	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA FRAZIONE LIBERA) .S/U
99	90275	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA MOLECOLA INTERA)
100	90281	HB - EMOGLOBINA GLICATA
101	90282	IDROSSIPROLINA [U]
102	90284	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]
103	90285	INSULINA (CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI, MAX. 5)
104	90291	INSULINA [S]
105	90292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]
106	90294	LATTOSIO [U/LS]
107	90295	LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP) [S]
108	90302	LIPASI [S]
109	90303	LIPOPROTEINA (A)
110	90314	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
111	90315	LIQUIDO SEMINALE PROVE DI VALUTAZIONE DELLA FERTILITA'
112	90322	LITIO [P]
113	90323	LUTEOTROPINA (LH) [S/U]
114	90324	LUTEOTROPINA (LH) E FOLLITROPINA (FSH): DOSAGGI SERIATI DOPO GNRH O ALTRO STIMOLO ( 5 )
115	90325	MAGNESIO TOTALE [S/U/DU/(SG)ER]
116	90334	MICROALBUMINURIA
117	90335	MIOGLOBINA [S/U]
118	90345	ORMONE LATTOGENO PLACENTARE O SOMATOMAMMOTROPINA (HPL) [S]
119	90351	ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U]
120	90352	ORMONI: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO ( 5 ) (17 OH-P, FSH, LH, T SH, ACTH, CORTISOLO, GH)
121	90353	OSSALATI [U]
122	90354	OSTEOCALCINA (BGP)
123	90355	PARATORMONE (PTH) [S]
124	90364	PIRUVATOCHINASI (PK) [(SG)ER]
125	90373	POST COITAL TEST
126	90374	POTASSIO [S/U/DU/(SG)ER]
127	90375	PRIMIDONE
128	90381	PROGESTERONE [S]

129	90382	PROLATTINA (PRL) [S]
130	90383	PROLATTINA (PRL): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH ( 5 )
131	90384	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]
132	90385	PROTEINE [S/U/DU/LA]
133	90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)
134	90402	RENINA [P]
135	90404	SODIO [S/U/DU/(SG)ER]
136	90412	TEOFILLINA
137	90413	TESTOSTERONE [P/U]
138	90414	TESTOSTERONE LIBERO
139	90415	TIREOGLOBULINA (TG)
140	90421	TIREOTROPINA (TSH)
141	90422	TIREOTROPINA (TSH): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH ( 4 )
142	90423	TIROXINA LIBERA (FT4)
143	90424	TRANSFERRINA (CAPACIT. FERROLEGANTE)
144	90425	TRANSFERRINA [S]
145	90431	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO
146	90432	TRIGLICERIDI
147	90433	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)
148	90434	TRIPSINA [S/U]
149	90435	URATO [S/U/DU]
150	90441	UREA [S/P/U/DU]
151	90442	URINE CONTA DI ADDIS
152	90443	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
153	90444	URINE ESAME PARZIALE (ACETONE E GLUCOSIO QUANTITATIVO)
154	90445	VITAMINA D
155	90454	ZINCO [S/U]
156	90465	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)
157	90473	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)
158	90475	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG, IGA, IGM)
159	90481	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
160	90482	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)
161	90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
162	90493	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]
163	90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)
164	90505	ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)
165	90511	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)
166	90514	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPERROSSIDASI (ABTPO)
167	90515	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
168	90521	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
169	90522	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)
170	90523	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (CUORE)
171	90524	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
172	90525	ANTICORPI ANTI ORGANO
173	90531	ANTICORPI ANTI OVAIO
174	90534	ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE
175	90535	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH
176	90541	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ADESI) (ASA)
177	90542	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (LIBERI) (ASA)

178	90543	ANTICORPI ANTI SURRENE
179	90544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)
180	90551	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)
181	90552	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)
182	90553	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)
183	90554	ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195)
184	90555	ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)
185	90561	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)
186	90562	ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA)
187	90563	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
188	90564	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)
189	90565	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)
190	90571	ANTIGENE TA 4 (SCC)
191	90575	ANTITROMBINA III FUNZIONALE
192	90582	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]
193	90601	COMPLEMENTO (C1 INIBITORE)
194	90602	COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (CIASCUNO)
195	90611	CRIOGLOBULINE RICERCA
196	90613	CYFRA 21-1
197	90614	D-DIMERO (EIA)
198	90615	D-DIMERO (TEST AL LATICE)
199	90621	EMAZIE (CONTEGGIO), EMOGLOBINA
200	90622	EMOCROMO: HB, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
201	90625	EOSINOFILI (CONTEGGIO)[ALB]
202	90642	FATTORE REUMATOIDE
203	90644	FENOTIPO RH
204	90645	FIBRINA / FIBRINOGENO: PROD. DEGRADAZIONE (FDP/FSP) [S/U]
205	90651	FIBRINOGENO FUNZIONALE
206	90662	HB - EMOGLOBINA [SG/LA]
207	90663	HB - EMOGLOBINA A2
208	90664	HB - EMOGLOBINA FETALE (DOSAGGIO)
209	90665	HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)
210	90681	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (PER CIASCUN ALLERGENE)
211	90682	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO
212	90683	IGE TOTALI
213	90684	IGG SOTTOCLASSE 1, 2, 3, 4 (CIASCUNA)
214	90685	IGG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE
215	90692	IMMUNOFISSAZIONE
216	90694	IMMUNOGLOBULINE IGA, IGG O IGM (CIASCUNA)
217	90703	INTRADERMOREAZIONI CON PPD, CANDIDA, STREPTOCHINASI E MUMPS (PER TEST)
218	90704	LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [(SG)]
219	90705	LEUCOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
220	90713	PIASTRINE (CONTEGGIO) [(SG)]
221	90721	PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE [P]
222	90722	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]
223	90723	PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)
224	90724	PROTEINA S LIBERA [P]
225	90725	PROTEINA S TOTALE [P]
226	90742	REAZIONE DI WAALER ROSE

227	90743	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (TEST DI SIMMEL)
228	90744	RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI (CURVA)
229	90745	RETICOLOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
230	90752	TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE
231	90753	TEMPO DI LISI EUGLOBULINICA
232	90754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
233	90755	TEMPO DI TROMBINA (TT)
234	90761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)
235	90763	TEST DI EMOLISI AL SACCAROSIO
236	90764	TEST DI FALCIZZAZIONE
237	90765	TEST DI HAM
238	90771	TEST DI KLEIHAUER (RICERCA EMAZIE FETALI)
239	90772	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA
240	90781	TINE TEST (REAZIONE CUTANEA ALLA TUBERCOLINA)
241	90823	TROPONINA I
242	90824	VALORE EMATOCRITO
243	90825	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)
244	90834	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
245	90835	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS
246	90841	BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
247	90842	BATTERI ANAEROBI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
248	90843	BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE
249	90844	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (ATTIVIT. ASSOCIAZIONE ANTIBIOTICHE)
250	90845	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (ATTIVIT. BATTERICIDA C.M.B.)
251	90851	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (KIRBY BAUER, ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
252	90852	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
253	90853	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA
254	90854	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA
255	90855	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA
256	90861	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS
257	90862	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA NAS
258	90863	BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI
259	90864	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
260	90865	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
261	90871	BATTERI POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI
262	90872	BATTERI POTERE BATTERICIDA DEL SIERO SULL'ISOLATO CLINICO
263	90873	BATTERI PRODOTTI METABOLICI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI IDENTIFICAZIONE
264	90874	BORDETELLA ANTICORPI (E.I.A.)
265	90875	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (E.I.A.)
266	90881	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (I.F.)
267	90882	BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WRIGHT]
268	90883	CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA
269	90884	CAMPYLOBACTER DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
270	90885	CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE
271	90891	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.)
272	90892	CHLAMYDIE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
273	90893	CHLAMYDIE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (COL. IODIO, GIEMSA)
274	90894	CHLAMYDIE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (I.F.)
275	90895	CHLAMYDIE ESAME COLTURALE



276	90901	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
277	90902	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.)
278	90903	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (MEDIANTE IBRIDAZIONE)
279	90904	CLOSTRIDIUM DIFFICILE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
280	90905	CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME CULTURALE
281	90911	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
282	90912	CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
283	90913	CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI NELLE FECI RICERCA DIRETTA (I.F.)
284	90914	E. COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME CULTURALE
285	90915	E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
286	90921	E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
287	90922	ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI (E.I.A.)
288	90923	ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.H.A.)
289	90924	ENTAMOEBIA HISTOLYTICA ANTICORPI (E.I.A.)
290	90925	ENTAMOEBIA HISTOLYTICA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE EMOAGGLUTINAZIONE PASSIVA)
291	90931	ENTAMOEBIA HISTOLYTICA NELLE FECI ESAME CULTURALE (COLTURA XENICA)
292	90932	ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA
293	90933	ESAME CULTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI
294	90934	ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
295	90935	ESAME CULTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE
296	90941	ESAME CULTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA]
297	90942	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA]
298	90943	ESAME CULTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]
299	90944	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)
300	90945	HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME CULTURALE
301	90951	HELICOBACTER PYLORI UREASI NEL MATERIALE BIOPTICO (SAGGIO MEDIANTE PROVA BIOCHIMICA)
302	90952	LEGIONELLE ANTICORPI (E.I.A.)
303	90953	LEGIONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
304	90954	LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME CULTURALE
305	90955	LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (I.F.)
306	90961	LEISHMANIA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
307	90962	LEISHMANIA SPP. NEL MATERIALE BIOPTICO RICERCA MICROSCOPICA (GIEMSA)
308	90963	LEPTOSPIRE ANTICORPI (E.I.A.)
309	90964	LEPTOSPIRE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
310	90965	LEPTOSPIRE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE MICROAGGLUTINAZIONE E LISI)
311	90971	LISTERIA MONOCYTOGENES ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE)
312	90972	MICETI ANTICORPI (D.I.D.)
313	90973	MICETI [LIEVITI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., FINO A 5 ANTIMICOTICI)
314	90974	MICETI [LIEVITI] IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
315	90975	MICETI ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE)
316	90981	MICETI ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
317	90982	MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (OSSERVAZIONE MORFOLOGICA)
318	90983	MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
319	90984	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME CULTURALE
320	90985	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
321	91011	MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (MET. RADIOMETRICO, ALMENO 3 ANTIBIOTICI)
322	91012	MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (MET. TRADIZIONALE, ALMENO 3 ANTIBIOTICI)
323	91013	MICOBATTERI ANTICORPI (E.I.A.)
324	91014	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (SAGGIO INIBIZIONE NAP MET. RADIOMETRICO)

325	91015	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
326	91021	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
327	91022	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE (MET. RADIOMETRICO)
328	91023	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (MET. TRADIZIONALE)
329	91024	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (ZIEHL-NEELSEN, KINYIUN)
330	91025	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)
331	91031	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
332	91032	MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
333	91033	MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
334	91034	MICOPLASMA PNEUMONIAE IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE
335	91035	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE
336	91041	NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE
337	91042	NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
338	91043	NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
339	91044	PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE ESAME MICROSCOPICO (GIEMSA)
340	91045	PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA
341	91051	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACRO E MICROSCOPICA
342	91052	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA (COL. TRICROMICA)
343	91053	PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] ESAME COLTURALE (COLTURA XENICA)
344	91054	PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (PREVIA CONCENTRAZ. O ARRICCHIM.)
345	91055	PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (GIEMSA)
346	91061	PLASMODIO FALCIPARUM ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
347	91062	PNEUMOCISTIS CARINII NEL BRONCOLAVAGGIO ESAME MICROSCOPICO
348	91063	PNEUMOCISTIS CARINII NEL BRONCOLAVAGGIO RICERCA DIRETTA (I.F.)
349	91064	PROTOZOI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE
350	91065	RICKETTSIE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
351	91071	RICKETTSIE ANTICORPI [ANTI PROTEUS SPP.] (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WEIL-FELIX]
352	91072	SALMONELLE ANTICORPI (E.I.A.)
353	91073	SALMONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WIDAL]
354	91074	SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA DI GRUPPO
355	91075	SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
356	91081	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WIDAL-WRIGHT]
357	91082	SCHISTOSOMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE EMOAGGLUTINAZIONE PASSIVA)
358	91083	SHIGELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA
359	91084	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE ESAME COLTURALE
360	91085	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]
361	91091	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI DNASI B
362	91092	STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO ESAME COLTURALE
363	91093	TOXOCARA ANTICORPI (E.I.A.)
364	91094	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)
365	91095	TOXOPLASMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [TEST DI FULTON]
366	91101	TOXOPLASMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
367	91102	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)
368	91103	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (I.F.) [FTA-ABS]
369	91104	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITAT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]
370	91105	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUANTIT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]
371	91111	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]
372	91112	TRICHOMONAS VAGINALIS NEL SECRETO VAGINALE ESAME COLTURALE

373	91113	VIBRIO CHOLERAEE NELLE FECI ESAME COLTURALE
374	91114	VIBRIO DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA
375	91115	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
376	91121	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RETROTRASCRIZIONE-REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
377	91122	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS
378	91123	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
379	91124	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
380	91125	VIRUS ADENOVIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (METODO RAPIDO)
381	91131	VIRUS ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
382	91132	VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
383	91133	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (AGGLUTINAZIONE PASSIVA)
384	91134	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
385	91135	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (I.F.)
386	91141	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
387	91142	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
388	91143	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)
389	91144	VIRUS CITOMEGALOVIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE
390	91145	VIRUS CITOMEGALOVIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MEDIANTE ESAME COLTURALE (METODO RAPIDO)
391	91151	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL LATTE MATERNO E NEL TAMPONE FARINGEO ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
392	91152	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL SANGUE ACIDI NUCLEICI IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE
393	91153	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL SANGUE ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
394	91154	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NELL' URINA ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
395	91155	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NELL' URINA ACIDI NUCLEICI IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE
396	91161	VIRUS COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
397	91162	VIRUS COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
398	91163	VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (MEDIANTE I.F.)
399	91164	VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (MEDIANTE M. E.)
400	91165	VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (MEDIANTE NEUTRALIZZAZIONE)
401	91171	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI
402	91172	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM
403	91173	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
404	91174	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA
405	91175	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG
406	91181	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM
407	91182	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG
408	91183	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG
409	91184	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG
410	91185	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG
411	91191	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG (SAGGIO DI CONFERMA)
412	91192	VIRUS EPATITE B [HBV] DNA-POLIMERASI
413	91193	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA
414	91194	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA
415	91195	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
416	91201	VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
417	91202	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA
418	91203	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI
419	91204	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IGM

420	91205	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAG
421	91211	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)
422	91212	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
423	91213	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (TEST RAPIDO)
424	91214	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI [R. PAUL BUNNEL DAVIDSOHN]
425	91215	VIRUS HERPES ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
426	91221	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 O 2) ANTICORPI
427	91222	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV ] ANALISI QUALITATIVA DI RNA (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
428	91223	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV ] ANALISI QUANTITATIVA DI RNA (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
429	91224	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
430	91225	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
431	91231	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
432	91232	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.)
433	91233	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 (E.I.A.)
434	91234	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 DA COLTURE LINFOCITARIE (E.I.A.)
435	91235	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
436	91241	VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (METODO RAPIDO)
437	91242	VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
438	91243	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (E.I.A.)
439	91244	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (I.F.)
440	91245	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
441	91251	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.)
442	91252	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (I.F.)
443	91253	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
444	91254	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI (E.I.A.)
445	91255	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (E.I.A.)
446	91261	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (I.F.)
447	91262	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
448	91263	VIRUS RETROVIRUS ANTICORPI ANTI HTLV1-HTLV2
449	91264	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI
450	91265	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.H.A.)
451	91271	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)
452	91272	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (I.F.)
453	91273	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
454	91274	YERSINIA DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
455	91275	YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE
456	91291	ANALISI DEL DNA ED IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE (SOUTHERN BLOT)
457	91292	ANALISI DEL DNA PER POLIMORFISMO
458	91293	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
459	91294	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
460	91295	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
461	91301	ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA
462	91302	ANALISI DI POLIMORFISMI (STR, VNTR)
463	91303	ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO
464	91304	CARIOTIPO AD ALTA RISOLUZIONE
465	91305	CARIOTIPO DA METAFASI DI FIBROBLASTI O DI ALTRI TESSUTI (MAT. ABORTIVO, ECC.)
466	91311	CARIOTIPO DA METAFASI DI LIQUIDO AMNIOTICO
467	91312	CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE

468	91313	CARIOTIPO DA METAFASI SPONTANEE DI MIDOLLO OSSEO
469	91314	CARIOTIPO DA METAFASI SPONTANEE DI VILLI CORIALI
470	91315	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: ACTINOMICINA D
471	91321	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO C
472	91322	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO G
473	91323	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO G AD ALTA RISOLUZIONE
474	91324	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO NOR
475	91325	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO Q
476	91331	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO R
477	91332	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO T
478	91333	COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: DISTAMICINA A
479	91334	COLTURA DI AMNIOCITI
480	91335	COLTURA DI CELLULE DI ALTRI TESSUTI
481	91341	COLTURA DI FIBROBLASTI
482	91342	COLTURA DI LINEE CELLULARI STABILIZZATE CON VIRUS
483	91343	COLTURA DI LINEE LINFOCITARIE STABILIZZATE CON VIRUS O INTERLEUCHINA
484	91344	COLTURA DI LINFOCITI FETALI CON PHA
485	91345	COLTURA DI LINFOCITI PERIFERICI CON PHA O ALTRI MITOGENI
486	91351	COLTURA DI MATERIALE ABORTIVO
487	91352	COLTURA SEMISOLIDA DI CELLULE EMOPOIETICHE BFU-E, CFU-GM, CFUGEMM (CIASCUNA)
488	91353	COLTURA DI VILLI CORIALI (A BREVE TERMINE)
489	91354	COLTURA DI VILLI CORIALI
490	91355	COLTURA PER STUDIO DEL CROMOSOMA X A REPLICAZIONE TARDIVA
491	91361	CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA
492	91362	CRIOCONSERVAZIONE IN AZOTO LIQUIDO DI COLTURE CELLULARI
493	91364	DIGESTIONE DI DNA CON ENZIMI DI RESTRIZIONE
494	91365	ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (NUCLEARE O MITOCONDRIALE)
495	91371	IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE
496	91372	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
497	91373	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
498	91374	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
499	91375	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
500	91385	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST]
501	91484	PRELIEVO CITOLOGICO
502	91491	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE
503	91492	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
504	91493	PRELIEVO MICROBIOLOGICO

2. L'importo di € **888.295,18** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con i vincoli per ogni singolo soggetto aggregato che di seguito si riporta:

n°	COD. SISR	COD. NSIS	con sede in	alla via	C.F.- P. IVA	Tetto di spesa annuale di struttura	Tetto di spesa mensile di struttura
1	676034	005337	POLIGNANO A MARE	VIA ARIMONDI,40	04406210726	€ 143.056,51	€ 11.921,38
2	098447	210305	RUVO DI PUGLIA	VIA PARINI, 5	07054940726	€ 129.674,88	€ 10.806,24
3	676060	019100	TRIGGIANO	VIA VITT. EMANUELE 273/275	02497920724	€ 199.437,19	€ 16.619,77
4	099066	210100	CORATO	VIA M.R. IMBRIANI, 1/B	02494960723	€ 170.060,06	€ 14.171,67
5	678883	202505	MOLFETTA	VIA RICASOLI, 2/N	07172690724	€ 246.066,55	€ 20.505,55

Le somme assegnate per prestazioni da erogarsi nell'ambito dei settori specializzati, come da seguente prospetto, e non ricomprese tra le prestazioni di laboratorio di base e/o X- plus di cui alla **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024**, restano vincolate alla tipologia settori specializzati, senza alcuna possibilità di scorrimento verso altre prestazioni di laboratorio di base, X-plus o diverso settore specializzato. Resta inteso che le predette somme assegnate per prestazioni da erogarsi nell'ambito dei settori specializzati, sono ricomprese nel tetto di spesa attribuito e non aggiuntive rispetto a quest'ultimo.

n°	COD. SISR	COD. NSIS	con sede in	alla via	C.F.- P. IVA	Tetto di spesa annuale di Settore Specializzato	Settore Specializzato
3	676060	019100	TRIGGIANO	VIA VITTORIO EMANUELE 273/275	02497920724	€ 6.856,95	Microbiologia e Virologia
4	678883	202505	MOLFETTA	VIA RICASOLI, 2/N	07172690724	€ 49.611,94	Genetica e Biologia

3. Con la possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali.
4. A norma dell'art. 3 della L.R. 24/09/2010 n. 12 e della L.R. 09.02.2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui ai commi 1 e 2 e 3, con divieto di scivolamento dei tetti tra strutture appartenenti alla stessa aggregazione.

## Art. 2

### Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni, Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si impegna:
  - a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e l'utilizzo del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
  - b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende: 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio - Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
  - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
  - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo; giusta DGR n. 1946/2022 e nota Regione Puglia prot. AOO\_183 n. 7724 del 17/05/2023, in caso di scostamento nella misura superiore al 10% dei valori economici da garantire nell'arco di un quadrimestre, la sanzione contrattuale da applicarsi è pari all'1% del quadrimestre di riferimento;
  - e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
  - f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP;
  - g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito;
  - h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

- i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 02/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
  - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
  3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
  4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 della L.R. 02.05.2017 n. 9 e ss.mm.ii..

### ART. 3

#### **Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia**

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.
2. La ASL retribuisce le prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione, con le modalità di seguito riportate:
  - a) fino all'85% del tetto di spesa di cui al comma 1) con la tariffa in vigore;
  - b) dall'85,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1), con la tariffa in vigore scontata del 20%.
3. **Giusta punti 7. e 11. della DGR n. 350 del 08/03/2021, il presente comma 2 dell'art. 3 è interamente cassato. Di conseguenza, a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato ad ogni singolo soggetto aggregato. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria.**

### ART. 4

#### **Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia**

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art. 2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3, che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2%, giusta **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024. Giusta DGR n. 1924/2023, recepita con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024, non è possibile per ciascuna struttura assorbire, a qualsiasi titolo, eccedenza di prestazioni extraregionali erogate rispetto al corrispondente tetto, nell'ambito del tetto di spesa invalicabile contrattualizzato per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia.** Giusta punti 7. e 11. della DGR n. 350 del 08/03/2021, il comma 2 dell'art. 3 è interamente cassato. Di conseguenza, a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato ad ogni singolo soggetto aggregato. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria.
2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori dalla Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e,

nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.

3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

## **ART. 5**

### **Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni**

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
  - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/2001, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
  - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al D.M. 22.07.1996, così come richiamati nella DGR n. 951/2013 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
  - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn. 1 e 3 del DM 22.07.1996 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n. 3784 del 22.07.1998, DGR n. 3842 del 01/10/1998, DGR n. 141 del 02.03.1999, DGR n. 1392 del 05.10.2000 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la DGR n. 951/2013 e ss.mm.ii.;
  - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;
  - 1.5. rispetto della normativa regionale e nazionale in tema di incompatibilità del personale sanitario e non sanitario impiegato, connesso alla erogazione delle prestazioni di Medicina di Laboratorio, così come del divieto di c.d. "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
  - 1.6. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR n. 25/2018 confermata con DGR n. 1924 del 21/12/2023;
  - 1.7. ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla DGR n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR n. 25/2018, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
  - 1.8. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
  - 1.9. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
  - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla DGR 22/12/2006, n. 2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;



- 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della L. 326/2003, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
  4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge Finanziaria n. 296/2006) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
  5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013 e ss.mm.ii., senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.
  6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
    - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
    - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
    - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
  7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (n.d.r. anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi del DPR n. 445/2000.
  8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
  9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
  10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
  11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 e in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.

Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.

In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:

**"UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".**

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.
  12. L'erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l'elenco degli esami eseguiti in house (distinti per struttura all'interno dell'aggregazione) e l'elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale

rappresentante di ogni singola struttura facente capo all'aggregazione compila l'elenco delle prestazioni eseguite in house e l'elenco degli esami inviati in "service in ottemperanza al DPR n. 445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle procedure previste dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. L'elenco delle prestazioni in service viene allegato al presente contratto.

13. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno essere anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l'utente è responsabile dell'archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L'erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un'aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L'erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all'aggregazione B e quest'ultima lo invia, a sua volta, all'aggregazione C.

## **ART. 6**

### **Adempimenti della ASL**

1. La ASL è tenuta a:
  - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al D.M. 22.07.1996, così come richiamati nella DGR n. 951 del 13/05/2013 e ss.mm.ii., e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
  - 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
  - 1.3. comunicare all'Erogatore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
    - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
    - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
    - 1.3.3. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
    - 1.3.4. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

## **ART. 7**

### **Modalità di Pagamento e Conguagli**

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento, in conformità al D.L.vo 192/2012. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art. 5.
3. La ASL predispose i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

## ART. 8

### Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

1. Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanete per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 04/04/2014 e di seguito riportate:

**“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.**

**Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.**

**IL DIRIGENTE PROPONENTE UOGRC ASL BA**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
PRO-TEMPORE DELLA ASL BARI**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA STRUTTURA EROGANTE**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. 1** (*Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia*), **2** (*Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini*), **3** (*Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria*), **4** (*Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), **5** (*Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni*), **7** (*Modalità di Pagamento e Conguagli*), **8** (*Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore:

---